

**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
“PUNTA BIANCA, MONTE GRANDE E SCOGLIO PATELLA”.**

Titolo I	Norme per la zona A
Articolo 1	Attività consentite
Articolo 2	Divieti
Titolo II	Norme per la zona B
Articolo 3	Attività consentite
Articolo 4	Divieti
Titolo III	Norme comuni
Articolo 5	Attività di ricerca scientifica
Articolo 6	Colture agricole biologiche e agroecologia
Articolo 7	Patrimonio faunistico domestico
Articolo 8	Gestione della fauna selvatica
Articolo 9	Indennizzi
Articolo 10	Impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
Articolo 11	Attività di fruizione
Articolo 12	Misure speciali
Articolo 13	Raccordo con normative di settore
Articolo 14	Attività di controllo e sanzioni
Articolo 15	Norme finali

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Articolo 1 - *Attività consentite*

1. Nella zona A della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

- a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente gestore ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri sono sottoposti a nulla osta dell'Ente gestore. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'ente gestore. Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
- b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
- c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, piste, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore. I tracciati esistenti che alterano la naturalità dei luoghi devono essere dismessi e rinaturalizzati con priorità per quelli ricadenti in aree demaniali;
- d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione;
- e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il C.R.P.P.N.;
- f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti alla data di istituzione della riserva (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
- g) effettuare interventi forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi

strutturali. Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli habitat naturali di interesse comunitario e degli attuali aspetti di macchia e gariga. Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;

- h)* effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
- l)* praticare l'escursionismo, la balneazione e le immersioni, nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 11;
- m)* realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;
- n)* accedere con veicoli esclusivamente per motivi di servizio o per raggiungere i fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite previa autorizzazione dell'ente gestore. L'ente gestore potrà interdire l'accesso di veicoli a prescindere dal tipo di motorizzazione in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela;
- o)* effettuare sul complesso del Castello di Montechiaro gli interventi necessari al mantenimento ed all'utilizzo nel rispetto del DA n.6660 del 5/11/1992 e smi, previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio ambiente e parere del C.R.P.P.N.

Articolo 2 - Divieti

1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
 - a)* realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio e ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino. Con le stesse modalità può essere autorizzata dall'ente gestore la realizzazione di impianti di distribuzione a rete, limitati a piccole porzioni dell'area protetta. La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione pedonale, può essere prevista nel piano di sistemazione;
 - b)* la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'ente gestore;
 - c)* la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano

manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il C.R.P.P.N.;

- d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
- e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
- f) esercitare qualsiasi attività industriale;
- g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
- h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a nulla osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
- i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
- j) realizzare qualsiasi lavorazione agricola o movimento di terra entro una distanza di 5 metri attorno a sorgive, stagni e zone umide anche temporanee, sponde dei valloni, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione previo nulla osta dell'ente gestore;
- k) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
- l) esercitare la caccia e l'uccellazione; apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica, molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- m) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
- n) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale al territorio e ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
- o) impiantare serre o tunnel o strutture assimilabili fissi o mobili stagionali;
- p) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- q) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- r) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
- s) praticare il campeggio o il bivacco;
- t) impiantare strutture balneari anche mobili;
- u) accendere fuochi all'aperto salvo quanto necessario per lo svolgimento di attività agro-salvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore che è tenuto a predisporre specifico regolamento ;
- v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non

autorizzate dall'ente gestore;

- l)* sorvolare con velivoli non autorizzati dall'ente gestore per lo svolgimento di attività consentite, condotti da piloti o in remoto (droni), salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso, vigilanza;
 - w)* esercitare attività sportive e ricreative che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, uso di quad, deltaplanismo, kitesurf, pratica di soft-air e similari, etc.;
 - x)* introdurre veicoli a motore ad eccezione dei mezzi utilizzati per motivi di servizio dall'entgestore o per lo svolgimento delle attività ammesse, è comunque vietato transitare con mezzi motorizzati a prescindere dal tipo di motorizzazione su mulattiere, sentieri e la circolazione fuoristrada;
 - y)* usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
 - z)* trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
 - aa)* praticare qualsiasi forma di pesca e di raccolta di fauna e flora marina;
 - bb)* esercitare attività di acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche;
 - cc)* attuare interventi che modifichino il regime, il corso e/o la composizione delle acque;
 - dd)* navigare ed ancorare con qualunque tipo di imbarcazione, fatti salvi i mezzi utilizzati per motivi di servizio, vigilanza e soccorso. E' ammessa deroga al divieto di navigazione esclusivamente per l'attraversamento dell'ambito protetto lungo il corridoio indicato nella zonizzazione della riserva secondo la disciplina che sarà emanata dall'ente gestore per gli aspetti di conservazione naturalistica d'intesa con l'autorità marittima per le norme sulla sicurezza della navigazione;
 - ee)* movimentare e/o rimuovere gli ammassi di fogli e rizomi di Posidonia oceanica accumulati sulla linea di riva (banquette) salvo le deroghe si cui al successivo articolo 12 punto 6.
- 2. Lo Scoglio Patella è destinato a protezione integrale e vi sono ammessi solo attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 - 3. Le deroghe concesse dall'ente gestore nei casi previsti dal presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA B

Articolo 3 – Attività consentite

- 1. Nella zona B della riserva le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, nel rispetto delle previsioni del piano di utilizzazione e di quanto previsto al successivo art. 13.
- 2. Nella zona B della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
 - a)* esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare

mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto a nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;

- b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'ente gestore, che valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.
- c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali nel rispetto del regolamento predisposto dall'ente gestore;
- d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore. Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli habitat naturali di interesse comunitario e degli attuali aspetti di macchia e gariga. Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
- e) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
- f) praticare l'escursionismo e le attività del tempo libero nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 11;
- g) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
 - 1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente gestore ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri sono sottoposti a nulla osta dell'Ente gestore. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
 - 2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
 - 3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piste, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
 - 4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con

l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturalizzazione secondo criteri naturalistici. Nei casi in cui gli impianti riguardano piccole porzioni dell'area protetta, il nulla osta è rilasciato dall'ente gestore;

5) realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe, o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;

3. Le deroghe concesse dall'ente gestore nei casi previsti dal presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

Articolo 4 – *Divieti*

1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte, fatte salve le deroghe previste all'art. 3 comma 1 e comma 2, lett. b), previo nulla osta dell'ente gestore;

b) impiantare serre o tunnel o strutture assimilabili fissi o mobili stagionali;

c) esercitare qualsiasi attività industriale;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;

e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;

i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

j) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

k) impiantare strutture balneari anche mobili

l) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

m) esercitare la caccia e l'uccellazione, esercitare la pesca anche da terra e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare, distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;

n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti

salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

- o)* alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale territorio e ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
- p)* sorvolare con velivoli non autorizzati dall'ente gestore, condotti da piloti o in remoto (droni), per lo svolgimento di attività consentite, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza ;
- q)* attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatti salvi prelievi autorizzati dall'ente gestore per le esigenze di attività agricole nonché di difesa antincendio nel rispetto dell'articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- r)* realizzare qualsiasi lavorazione agricola o movimento di terra entro una distanza di 5 metri attorno a sorgive, stagni e zone umide anche temporanee, sponde dei valloni, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione previo nulla osta dell'ente gestore.

TITOLO III **NORME COMUNI**

Articolo 5 - Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Articolo 6 - Colture agricole biologiche e agroecologia

1. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti;
2. Le attività agricole vanno esercitate avendo come obiettivo la costituzione di agroecosistemi con maggiore grado di biodiversità, valorizzando il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e applicando i principi dell'agroecologia. di cui alla legge regionale 29 luglio 2021 n. 21.
3. In tutto il territorio della riserva è vietato l'utilizzo di OGM e non sono consentite coltivazioni agrarie ad esclusiva finalità energetica e le cosiddette colture *no food*

Articolo 7 - Patrimonio faunistico-domestico

1. E' incentivato il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

Articolo 8 - Gestione della fauna selvatica

1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
3. L'ente gestore potrà effettuare interventi di controllo e predisporre piani di cattura e/o abbattimento per le finalità, nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 14 novembre 2008 n. 12 ed alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 18
4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessario, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
5. L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Articolo 9 - Indennizzi

1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente e accreditamento delle relative somme.
2. L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/1988, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente e accreditamento delle relative somme.

Articolo 10 - Impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Nelle more dell'individuazione da parte della Regione Siciliana delle aree e delle superfici idonee e non idonee e dell'emanazione delle connesse disposizioni attuative e regolamentari per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, nel territorio della riserva è consentita esclusivamente l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici e di micro generatori eolici destinati all'autoconsumo domestico e aziendale opportunamente documentato e con le caratteristiche e nei limiti di cui alle lettere B.8 e B.9 - Allegato B della legge regionale 6 maggio 2019 n. 5, previo nulla osta dell'ente gestore.

Articolo 11 - Attività di fruizione

1. E' soggetto a specifica regolamentazione dell'ente gestore per gli aspetti di tutela ambientale lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione anche sportiva da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio dell'area protetta, fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica.
2. Le escursioni sono consentite esclusivamente lungo percorsi obbligati, quelle a cavallo ed in bicicletta sono sottoposte anche a specifiche limitazioni al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
3. L'ente gestore regolamenterà altresì la balneazione, le immersioni e l'utilizzo di natanti per le attività di fruizione.
4. L'ente gestore individuerà le zone ad esclusiva finalità di conservazione nelle quali non sono consentite forme di fruizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 21-bis della legge regionale 6 maggio 1981 n 98 e i percorsi e/o le zone nei quali, in funzione delle esigenze ecologiche di habitat e specie o per necessità gestionali, la fruizione è sottoposta a contingentamento in funzione del carico antropico.
5. E' sottoposta altresì ad autorizzazione dell'ente gestore l'effettuazione di raduni, manifestazioni folcloristiche, attività ricreative e sportive di massa.
6. La regolamentazione delle attività di fruizione e l'individuazione dei percorsi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del PAI approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 9/ADB del 6 maggio 2021 anche per le attività di tempo libero finalizzate alla fruizione pubblica dei siti ricadenti in aree a pericolosità, fatte salve le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia di gestione del rischio.
7. A tal fine i comuni competenti per territorio dovranno procedere agli adempimenti previsti in materia di segnalazione delle situazioni di pericolo e a individuare a scala di maggior dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal PAI, con priorità per le falesie e gli ambiti marino-costieri dove la fruizione è subordinata alle conclusioni positive di uno studio di compatibilità idrogeologica adeguato al livello di pericolosità.

Articolo 12 - Misure speciali

1. A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi delle Direttive europee e delle Convenzioni internazionali, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.
2. L'ente gestore accerterà e localizzerà altresì la presenza di specie vegetali e habitat prioritari ai sensi delle sopramenzionate disposizioni, attuando le necessarie misure di segnalazione e tuteladegli stessi.
3. In tutto il territorio della riserva non è consentito realizzare interventi comportanti comunque una riduzione della superficie o il deterioramento degli habitat di interesse comunitario presenti.

4. Nella realizzazione degli spazi verdi attorno alle costruzioni devono essere utilizzate specie autoctone che fisionomizzano il paesaggio vegetale naturale o il paesaggio agrario tipico dell'area.
5. Va perseguita la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per la salvaguardia degli aspetti di vegetazione igrofila. Non è consentito il pascolamento e lo stazionamento del bestiame nei corpi idrici.
6. Al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e rizomi di *Posidonia oceanica*, e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri, la rimozione e la movimentazione dei detriti vegetali è vietata. In caso di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di *Posidonia oceanica* e le eventuali attività di fruizione delle spiagge e balneazione consentite dal presente regolamento, gli ammassi potranno essere rimossi nel rispetto della normativa di settore e previo nulla osta dell'ente gestore, privilegiando lo stoccaggio nella zona di retrospiaggia in estate ed il riposizionamento sull'arenile di provenienza in inverno, o il riposizionamento su spiagge contigue interessate da fenomeni di erosione o non frequentate da bagnanti.
7. E' consentito lo svolgimento delle attività di ricerca archeologica da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, previo nulla osta dell'ente gestore.
8. Le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi sugli immobili di particolare interesse storico-culturale-architettonico-paesaggistico e sui beni del patrimonio sociale tradizionale fisso di valore identitario (ex caserma di Punta Bianca, Castello di Montechiaro, beni isolati censiti dal Piano paesaggistico) sono sottoposti a nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente previo parere del CRPPN.

Articolo 13 - Raccordo con normative di settore

1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore ed in particolare in materia ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di difesa del suolo, di inedificabilità delle aree, di tutela dagli inquinamenti, di polizia forestale e fluviale, di protezione della fauna, della flora e della biodiversità, di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), all'interno della riserva si applicano altresì, ove più restrittive, gli indirizzi, le indicazioni gestionali, le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute:
 - a) nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, con riferimento in particolare al Paesaggio Locale 30 "Punta Bianca-Monte Grande della provincia di Agrigento e nelle relative norme di attuazione, distinte per componenti, paesaggi locali e regimi di tutela, approvati con decreto dell'Assessore Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana n. 64/gab del 30 settembre 2021 e smi;
 - b) nei vigenti P.A.I. (per bacini idrografici e per unità fisiografiche) relativi ai Comuni di Agrigento e di Palma di Montechiaro e nelle norme di attuazione regionali approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 9/ADB del 6 maggio 2021 e smi;
 - c) in ogni altro piano settoriale sovraordinato, unitamente alle prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti di VAS e VINCA.
2. In sede di rilascio di autorizzazioni o nulla osta l'Ente Gestore è tenuto alla preventiva verifica delle

previsioni di cui al precedente comma 1.

3. Nella valutazione di ammissibilità e compatibilità di attività ed interventi ai fini del rilascio di autorizzazioni o nulla osta, l'ente gestore deve tenere conto di eventuali incendi che hanno interessato l'area in passato e delle connesse alterazioni ambientali verificatesi.

Articolo 14 - Attività di controllo e sanzioni

1. I provvedimenti di autorizzazione comunque denominati sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente Distaccamento del Corpo Forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, ed anche all'Autorità marittima per gli ambiti marino-costieri.
2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81 come sostituito dall'art. 28, comma 9 della legge regionale del 27 aprile 1999 n. 10 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.20 del 30 aprile 1999).
3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
4. L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regola la conseguente attuazione.
5. I nulla osta e le autorizzazioni emanati dall'Ente Gestore sono contestualmente trasmessi al competente Distaccamento del Corpo Forestale, ed anche all'Autorità marittima per gli ambiti marino-costieri.

Articolo 15 - Norme finali

1. Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
2. Sui progetti e sugli interventi di cui è titolare l'ente gestore e rientranti nel regime autorizzatorio previsto dalla presente disciplina, il nulla osta è rilasciato dall'Assessorato regionale territorio e ambiente previo parere del C.R.P.P.N.

Il Dirigente del Servizio 3

Francesco Picciotto

